



CITTA' di MAGENTA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERA N. 3 DEL 26/04/2023 – ALLEGATO B

**INDICE**

TITOLO I – DISCIPLINA GENERALE	4
Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO	4
Art. 2 – PRESUPPOSTO DEL CANONE	4
Art. 3 – SOGGETTO ATTIVO	5
Art. 4 – SOGGETTO PASSIVO	5
Art. 5 – ANAGRAFE DELLE CONCESSIONI/AUTORIZZAZIONI	5
TITOLO II – PROCEDURE PER IL RILASCIO	6
CAPO I - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO	6
Art. 6 - DOMANDA DI OCCUPAZIONE	6
Art.7 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E RILASCIO DELL'ATTO DI CONCESSIONE	7
Art. 8 - OCCUPAZIONI ABUSIVE	8
Art. 9 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DELLA CONCESSIONE	8
Art. 10 - DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE	9
Art. 11 - REVOCA E MODIFICA DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE, RINUNCIA	9
Art. 12 – RINNOVO E PROROGA	9
Art. 13 - SUBENTRO NELLA CONCESSIONE	9
Art. 14 - OCCUPAZIONI D'URGENZA	10
CAPO II - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI	10
Art. 15 - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI	10
Art. 16 - ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE ABUSIVE	11
Art. 17 - VARIAZIONE DEL MESSAGGIO PUBBLICITARIO	11
Art. 18 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE	12
Art. 19 - RINNOVO	12
Art. 20 - SUBENTRO NELL'AUTORIZZAZIONE	12
Art. 21 – DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE	12
Art. 22 – REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE	13
CAPO III – IMPIANTI PUBBLICITARI	13
ART. 23 PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI	13
TITOLO III - VERSAMENTI, DICHIARAZIONE E RISCOSSIONE	14
Art. 24 – VERSAMENTO	14
Art. 25 – DICHIARAZIONE	14
Art. 26 - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE	15
Art. 27 - DILAZIONE DEI DEBITI NON ASSOLTI IN CASO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO	16
Art. 28 – RIMBORSI	17
Art. 29 - SANZIONI	17
TITOLO IV - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE	19
CAPO I - TARIFFA PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	19
Art. 30 – DISPOSIZIONI GENERALI	19
Art. 31 – SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE	19
Art. 32 – TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONI	19
Art. 33 – DURATA DELL'OCCUPAZIONE	19
Art. 34 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE	20
Art. 35 – CRITERI DI COMMISURAZIONE DEL CANONE RISPETTO ALLA DURATA DELLE OCCUPAZIONI	20

Art. 36 – MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL CANONE	20
Art. 37 – OCCUPAZIONE CON IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE E TECNOLOGIE DI TELECOMUNICAZIONE	21
Art. 38 - RIDUZIONI	22
Art. 39 - ESENZIONI	23
Art. 40 - VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI	23
Art. 41 - VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE	24
Art. 42 - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA	24
Art. 43 - RIMBORSI	24
Art. 44 - MAGGIORAZIONI - INDENNITA' - SANZIONI	24
Art. 45 - ATTIVITA' DI RECUPERO	25
CAPO II - TARIFFA PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI	26
Art. 46 – MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL CANONE	26
Art. 47 – DEFINIZIONE DI INSEGNA DI ESERCIZIO	26
Art. 48 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE	27
Art. 49 – DICHIARAZIONE	28
Art. 50 – PAGAMENTO DEL CANONE	28
Art. 51 – RIMBORSI E COMPENSAZIONE	28
Art. 52 – MAGGIORAZIONI - INDENNITA' - SANZIONI	29
Art. 53 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE	29
Art. 54 - MEZZI PUBBLICITARI VARI	30
Art. 55 - RIDUZIONI	30
Art. 56 - ESENZIONI	31
CAPO III - TARIFFA	33
Art. 57 - TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI DELLE AFFISSIONI	33
Art. 58 - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI	33
Art. 59 - IMPIANTI PRIVATI PER AFFISSIONI DIRETTE	33
Art. 60 - MODALITA' DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI	33
Art. 61 - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	34
Art. 62 - MATERIALE PUBBLICITARIO ABUSIVO	35
Art. 63 - RIDUZIONE DEL CANONE	35
Art. 64 - ESENZIONE DAL CANONE	35
TITOLO V - NORME FINALI	36
Art. 65 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE	36
Art. 66 - NORMA DI RINVIO ED ENTRATA IN VIGORE	36

TITOLO I - DISCIPLINA GENERALE

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il Presente Regolamento istituisce e disciplina, nel Comune di Magenta, il CANONE PATRIMONIALE UNICO di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, a decorrere dal 1 gennaio 2021, ai sensi delle disposizioni contenute all'articolo 1, dal comma 816 al comma 836, della L. 160/2019 e sostituisce il Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (I.C.P. e D.P.A.).
2. La presente disciplina comunale è adottata nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
3. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
4. Il canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
5. In particolare, il presente regolamento disciplina:
 - a) il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni/autorizzazioni relative a:
 - occupazioni realizzate su strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate ai mercati;
 - occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio;
 - occupazioni con impianti pubblicitari e di distribuzione carburanti;
 - occupazioni realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con condutture, attraversamenti ed impianti di ogni genere.
 - b) le misure di base di tariffa per tipologie di occupazione determinate in rapporto alla loro natura e al beneficio economico che esse producono;
 - c) criteri di determinazione del canone;
 - d) agevolazioni e/o riduzioni speciali;
 - e) modalità e termini per il pagamento del canone;
 - f) accertamento e sanzioni;
 - g) disciplina transitoria.
6. Nel presente regolamento, con i termini "occupazione" e "occupare" si intende la disponibilità o l'occupazione di qualsiasi area di proprietà del Comune di Magenta, sia in sottosuolo che in soprassuolo, appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile, nonché delle aree private asservite all'uso pubblico.

Art. 2 - PRESUPPOSTO DEL CANONE

1. Il presupposto del canone è:
 - a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli Enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
 - b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli Enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.



2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma precedente esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma.

Art. 3 – SOGGETTO ATTIVO

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune di Magenta, nel cui territorio viene effettuata l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari, di cui all'art. 2 del presente regolamento.
2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento ove riferite alla classificazione anagrafica dell'ente, considerano la popolazione residente del Comune alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di applicazione del canone.
3. Nel territorio comunale sono ricompresi anche i tratti di strada individuati ai sensi dell'art. 2 comma 7 del D.lgs. 285/1992.

Art. 4 – SOGGETTO PASSIVO

1. Il soggetto passivo del canone è il titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, il soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.
4. Nel caso in cui non sia possibile individuare il titolare del mezzo pubblicitario, installato senza autorizzazione, ovvero il procedimento di riscossione nei suoi confronti abbia esito negativo, l'ufficio comunale notifica avviso di accertamento, di rettifica od invito al pagamento al soggetto indicato al secondo comma del presente articolo, sperando nei suoi confronti le azioni per il recupero del credito d'imposta, accessori e spese.

Art. 5 - ANAGRAFE DELLE CONCESSIONI/AUTORIZZAZIONI

1. Gli Uffici competenti provvedono a registrare i provvedimenti di concessione/autorizzazione seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio.
2. Gli stessi Uffici provvedono, altresì, a registrare le data di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.

TITOLO II – PROCEDURE PER IL RILASCIO

CAPO I - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

Art. 6 - DOMANDA DI OCCUPAZIONE

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree di cui all'art. 1.5 lettera a), in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare domanda in carta legale volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione/autorizzazione.
2. Le domande devono essere presentate all'Ufficio Protocollo del Comune o ai seguenti uffici competenti, che ne rilasciano la concessione/autorizzazione:
 - a) Settore Tecnico LL. PP.: Occupazioni permanenti
 - b) Corpo di Polizia Locale: Occupazioni temporanee.
 - c) Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.): Occupazioni per l'esercizio di attività commerciali, culturali, sportive, ricreative e simili.
3. Il settore e/o servizio che rilascia formalmente l'atto di concessione/autorizzazione cura la tenuta di apposito registro dal quale risulti:
 - a) la data di scadenza di ogni singola occupazione autorizzata;
 - b) la firma per ricevuta della consegna dell'atto apposta dal Responsabile del Procedimento o suo delegato a comprova dell'avvenuta trasmissione al servizio incaricato dell'applicazione del canone.
 - c) copia dell'atto di concessione, relativo all'occupazione permanente, è trasmessa al Servizio Tributi per l'applicazione e il controllo del relativo canone.
 - d) copia dell'atto di concessione, relativo all'occupazione temporanea, è trasmessa al predetto Servizio Tributi per la verifica della corretta applicazione del canone.
4. La domanda, corredata da una planimetria dell'area interessata dall'occupazione, in scala adeguata tale da consentire una precisa identificazione della stessa, deve essere redatta sull'apposito stampato predisposto dal Comune in carta legale e contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA e la PEC, qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla precedente lettera a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale, il numero di partita IVA e la PEC, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore protempore;
 - c) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;
 - d) la superficie o l'estensione lineare che si intende occupare;
 - e) nella planimetria dovrà essere verificato il rispetto delle distanze in base al tipo di occupazione che viene richiesta, secondo le disposizioni vigenti in materia, nonché il rispetto del Codice della Strada D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285;
 - f) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione, nonché la fascia oraria di occupazione;
 - g) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.



5. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee, occorre che la domanda sia corredata da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.

Art.7 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E RILASCIO DELL'ATTO DI CONCESSIONE

1. Le domande di occupazione sono assegnate all'ufficio competente per l'istruttoria e la definizione delle stesse.
2. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della domanda.
3. In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale il richiedente provvede mediante raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso il termine iniziale del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa da parte dell'Ufficio Protocollo Comunale, come risultante dall'apposito avviso.
4. Il Responsabile del Procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
5. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione o in quelli relativi al richiedente ovvero carente della documentazione necessaria, il Responsabile del Procedimento formula all'interessato, entro 15 giorni dalla presentazione della domanda, mediante PEC oppure lettera raccomandata con avviso di ricevimento, apposita richiesta di integrazione indicando le cause di irregolarità o di incompletezza.
6. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della raccomandata o della PEC. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con le modalità di cui al comma precedente.
7. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il termine entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.
8. Il provvedimento di concessione, rilasciato dal responsabile del procedimento, è comunicato all'interessato nel termine di 10 giorni dalla adozione del medesimo, e potrà essere rilasciato esclusivamente su presentazione dell'avvenuto pagamento del canone concessorio così come calcolato dall'Ufficio Competente.
9. Qualora, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche, si renda necessaria la previsione di un deposito cauzionale a titolo di garanzia per i danni derivanti dall'occupazione del suolo pubblico, l'entità della medesima è determinata nel provvedimento concessorio.
10. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo, ed è restituita entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di verifica, da parte del Responsabile del Procedimento, dalla regolare esecuzione dell'operazione e dell'inesistenza di danni.
11. L'atto di concessione deve contenere:
 - a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'art. 6;
 - b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
 - c) la durata della concessione, la frequenza dell'occupazione, nonché l'eventuale fascia oraria di occupazione;
 - d) l'obbligo di corrispondere il canone di concessione;
 - e) l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 9 del presente regolamento;
 - f) eventuali entità del deposito cauzionale.
12. Le concessioni dovranno essere tenute esposte nei luoghi e per il tempo per i quali sono state concesse, in modo che siano chiaramente e facilmente visibili. Esse dovranno essere esibite agli agenti o funzionari preposti al controllo che ne facciano richiesta e, nel caso di smarrimento,



distruzione, furto o sottrazione i titolari dovranno richiederne un duplicato all'Ufficio competente, previa presentazione di dichiarazione, a norma di legge, dei fatti che hanno causato la perdita dell'originale.

Art. 8 - OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Sono occupazioni abusive di spazi e aree pubbliche:
 - a) le occupazioni effettuate senza la concessione;
 - b) le occupazioni revocate;
 - c) le occupazioni sospese;
 - d) le occupazioni dichiarate decadute;
 - e) le occupazioni scadute;
 - f) le occupazioni non rinnovate o per le quali sia stata comunicata la rinuncia;
 - g) le occupazioni per le quali non è stato effettuato il versamento del canone.
2. L'Ufficio comunale di competenza, previa contestazione, assegna al responsabile dell'occupazione abusiva un termine congruo per provvedere alla rimozione dei materiali e rimessa in pristino dell'area occupata. Il decorso infruttuoso del termine, comporta l'esecuzione dei lavori d'ufficio sopracitati. Il Responsabile dell'occupazione abusiva dovrà sostenere le spese e gli oneri di custodia dei materiali rimossi.

Art. 9 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DELLA CONCESSIONE

1. Al titolare del provvedimento di concessione è fatto obbligo, salve le facoltà previste dalla vigente normativa, di:
 - a) limitare l'occupazione allo spazio od aree oggetto di concessione;
 - b) non protrarre l'occupazione oltre la durata prestabilita, salvo il rinnovo ottenuto prima della scadenza;
 - c) utilizzare l'area concessa solo per l'uso previsto nel provvedimento, curando la manutenzione senza limitare diritti di terzi e arrecare danni ai medesimi;
 - d) eseguire tutti i lavori necessari per rimettere in pristino, al termine dell'occupazione, l'area occupata;
 - e) risarcire l'Amministrazione Comunale di ogni eventuale spesa derivante dalle opere realizzate o da manufatti posti in essere;
 - f) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
 - g) provvedere al versamento del Canone secondo le modalità e nei termini previsti dal presente regolamento;
 - h) provvedere al versamento del Canone dovuto relativamente alla concessione non ritirata entro il termine dell'occupazione ivi indicato;
 - i) osservare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione e le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni arrecati a terzi durante l'esercizio dell'occupazione;
 - j) tenere l'originale del provvedimento di concessione a disposizione degli uffici preposti al controllo ed esibirlo nel caso di richiesta da parte degli stessi;
 - k) conservare le ricevute di pagamento del Canone per un periodo di 5 annualità, anche al fine di esibirle a richiesta degli uffici o organi preposti al controllo.



Art. 10 - DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

1. Sono causa di decadenza della concessione:
 - a) il mancato versamento del canone di concessione e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dell'avviso di messa in mora.
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso.
2. Sono causa di estinzione della concessione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.
3. Il provvedimento di decadenza, adeguatamente motivato, è adottato dal Responsabile del Procedimento e comunicato all'interessato o agli aventi causa nel termine di 15 (quindici) giorni dalla sua adozione.

Art. 11 - REVOCA E MODIFICA DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE. RINUNCIA

1. L'Amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione/autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.
2. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia, non si fa luogo alla restituzione del canone già corrisposto.
3. La restituzione dell'eventuale deposito cauzionale è disposta nel termine di 15 (quindici) giorni dalla comunicazione della rinuncia nei termini e con le modalità di cui al comma 10 dell'art. 7.

Art. 12 – RINNOVO E PROROGA

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate, a seguito di preventiva e favorevole istruttoria da parte del Servizio competente.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza della concessione in atto indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, entro 10 (dieci) giorni prima della scadenza, domanda di proroga in carta legale al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga e i motivi della richiesta. Tale proroga non comporterà rilascio di nuova autorizzazione ma andrà ad integrare quella già esistente.

Art. 13 - SUBENTRO NELLA CONCESSIONE

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, è ammessa la cessione ad altri esclusivamente come indicato ai successivi commi del presente articolo.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione/autorizzazione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 60 (sessanta) giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova



concessione/autorizzazione, presentando all'Amministrazione apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione rilasciata per l'attività rilevata.
4. Non è richiesto un nuovo atto di concessione in caso di trasferimento del diritto di proprietà di un bene immobiliare cui sia connessa una occupazione di tipo permanente, fermo restando l'obbligo della denuncia della variazione della titolarità ai fini del canone.

Art. 14 - OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, sempreché ne sia data immediata comunicazione, su carta libera, e prova all'Amministrazione e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per avere il rilascio del provvedimento amministrativo.
2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 29 del presente Regolamento per le occupazioni abusive.

CAPO II - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Art. 15 - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

1. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed all'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, sulle strade ed aree pubbliche comunali ed assimilate o da esse visibili è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 53 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 ed è effettuata dal Comune al quale deve essere presentata la domanda con la documentazione prevista dal successivo terzo comma.
2. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di insegne, targhe, cartelli ed altri mezzi pubblicitari nei centri abitati è di competenza del Comune – Settore Tecnico – Sportello Unico per l'Edilizia salvo il preventivo nullaosta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale, in conformità al quarto comma dell'art. 23 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
3. Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione presenta la domanda presso il Settore Tecnico – Sportello Unico per l'Edilizia, in originale e copia, allegando:
 - a) una autocertificazione, redatta ai sensi del D.P.R. 20/12/2000 n. 445, con la quale dichiara che il mezzo pubblicitario che intende collocare ed i suoi sostegni sono calcolati, realizzati e posti in opera in modo da garantirne sia la stabilità sia la conformità alle norme previste a tutela della circolazione di veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
 - b) un bozzetto od una fotografia del mezzo pubblicitario con l'indicazione delle dimensioni, del materiale con il quale viene realizzato ed installato;
 - c) una planimetria con indicata la posizione nella quale si intende collocare il mezzo, comprensivo di tutte le misure con la verifica delle distanze di rispetto dettate dalla normativa citata ai precedenti commi 1 e 2;
 - d) il nullaosta dell'ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale.



Per l'installazione di più mezzi pubblicitari è presentata una sola domanda ed una sola auto attestazione. Se l'autorizzazione viene richiesta per mezzi aventi lo stesso bozzetto e caratteristiche, è allegata una sola copia dello stesso. Copia della domanda viene restituita con l'indicazione:

- a) della data e numero di ricevimento al protocollo comunale;
- b) del funzionario Responsabile del Procedimento;
- c) dell'ubicazione del suo ufficio, del numero di telefono e della mail istituzionale;
- d) del termine di cui al successivo comma, entro il quale sarà emesso il provvedimento.

Il Responsabile del Procedimento istruisce la richiesta, acquisendo direttamente i pareri tecnici delle unità organizzative interne ed entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione concede o nega l'autorizzazione. Il diniego deve essere motivato. Trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della richiesta senza che sia stato emesso alcun provvedimento l'interessato, salvo quanto previsto dal successivo comma, può procedere all'installazione del mezzo pubblicitario, previa presentazione, in ogni caso, della dichiarazione ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità.

4. È sempre necessario il formale provvedimento di autorizzazione del Comune per i mezzi pubblicitari da installare nell'ambito delle zone soggette alla disciplina di cui all'art. 9 del Piano degli impianti pubblicitari. Per i procedimenti agli stessi relativi il termine è stabilito in 30 (trenta) giorni.
5. Il Comune provvede agli adempimenti prescritti dall'art. 53, commi 9 e 10 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
6. Le autorizzazioni dovranno essere tenute esposte nei luoghi e per il tempo per i quali sono state concesse, in modo che siano chiaramente e facilmente visibili. Esse dovranno essere esibite agli agenti o funzionari preposti al controllo che ne facciano richiesta e, nel caso di smarrimento, distruzione, furto o sottrazione i titolari dovranno richiederne un duplicato all'Ufficio competente, previa presentazione di dichiarazione a norma di legge, dei fatti che hanno causato la perdita dell'originale.

Art. 16 - LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE ABUSIVE

1. Sono esposizioni pubblicitarie abusive quelle:
 - a) effettuate senza l'autorizzazione;
 - b) revocate;
 - c) sospese;
 - d) dichiarate decadute;
 - e) scadute;
 - f) non rinnovate.
2. Il Comune di Magenta procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o effettuati in difformità dalla stessa o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente Pubblico Ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

Art. 17 - VARIAZIONE DEL MESSAGGIO PUBBLICITARIO

1. La variazione del messaggio pubblicitario esposto, purché non comporti variazione della struttura e/o delle dimensioni del mezzo pubblicitario, non è soggetta ad autorizzazione ma a semplice comunicazione.



Art. 18 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:
 - a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - b) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - c) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - d) provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune.
2. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato deve essere applicata la targhetta prescritta dall'art. 55 del D.P.R. n. 495/1992.
3. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e standardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 48 (quarantotto) ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui l'installazione o la posa del mezzo pubblicitario sia avvenuta a seguito del verificarsi del silenzio-assenso da parte del Comune.

Art. 19 - RINNOVO

1. È possibile rinnovare l'autorizzazione presentando, prima della scadenza, domanda con le modalità previste dal precedente art. 15, comma 3, finché le caratteristiche del mezzo pubblicitario non entrino in contrasto con la normativa vigente in materia.

Art. 20 - SUBENTRO NELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea ha carattere personale e, pertanto, non è ammessa la cessione ad altri.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare dell'autorizzazione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata autorizzata l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare entro 60 (sessanta) giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura dell'autorizzazione a proprio nome, proponendo all'Amministrazione apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'art. 15.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente autorizzazione rilasciata per l'attività rilevata.

Art. 21 – DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione decade quando:
 - a) non vengano osservate le prescrizioni alle quali è subordinata;
 - b) vengano meno le condizioni che costituivano presupposto al rilascio dell'autorizzazione;
 - c) non venga ritirata entro 120 (centoventi) giorni dalla data di rilascio, salvo proroga per comprovata necessità;
 - d) il mezzo pubblicitario non venga installato entro 6 (sei) mesi dalla data del ritiro o della trasmissione a mezzo PEC dell'autorizzazione, salvo proroga per comprovata necessità;



e) senza il nulla-osta del Comune, sia stato ceduto ad altri.

Art. 22 – REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE

1. L'Amministrazione potrà revocare l'autorizzazione per motivi di pubblico interesse, qualora emergano possibili rischi per la pubblica incolumità o in caso di persistente abuso da parte del titolare;
2. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, disposta dall'Amministrazione comunale per sopravvenuti motivi di pubblico interesse prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di essa non avrà diritto ad alcun rimborso delle imposte versate.
3. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere il mezzo pubblicitario entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
4. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti, sia in soprassuolo che in sottosuolo, e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
5. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione nei termini stabiliti, il mezzo pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui all'articolo 16.

CAPO III – IMPIANTI PUBBLICITARI

Art. 23 – PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

1. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente e nel rispetto dei limiti imposti dal vigente Codice della Strada (articolo 23 D.lgs. 285/1992 - articoli dal 47 al 59 del D.P.R. 495/1992 - D.P.R. 610/1996).
2. Ai fini del comma 1 che precede, si richiama integralmente il PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI DEL COMUNE DI MAGENTA, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 29/01/2021 e suoi allegati.

TITOLO III – VERSAMENTI, DICHIARAZIONE E RISCOSSIONE

Art. 24 – VERSAMENTO

1. Il versamento del Canone Unico Patrimoniale deve essere effettuato direttamente al Comune di Magenta contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, secondo le modalità previste dall'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.
2. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto ad anno solare. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito all'atto del rilascio della concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 28 febbraio di ciascun anno; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in due rate con scadenza il 28 febbraio e il 31 luglio, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad Euro 500,00 (cinquecento/00).
3. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, con le modalità di cui al comma 1. Qualora l'importo del canone dovuto fosse superiore ad € 500,00, sarà possibile procedere alla rateizzazione dello stesso, versando, al momento del rilascio dell'atto, il 50% del canone e procedendo al saldo entro il 30 giugno successivo e, comunque, entro la fine del periodo di occupazione.
4. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone di cui al comma 1 è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio ed anche al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o sede. In qualsiasi caso è obbligato in solido al versamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
5. Per i soggetti titolari di concessione o autorizzazione permanente, il canone è da versarsi annualmente entro il 28 febbraio di ciascun anno.
6. Il versamento del canone per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione.
7. Per comprovate esigenze di interesse pubblico, mutate condizioni normative o per evitare disagi ai contribuenti, la Giunta Comunale può, in via d'urgenza, differire i termini di pagamento indicati ai commi precedenti.

Art. 25 – DICHIARAZIONE

1. Ai sensi del comma 835 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, la richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.
2. Sono previsti i seguenti casi di obbligo dichiarativo entro i termini di seguito indicati per la singola fattispecie:
 - a) autodichiarazione da presentare entro il 30 aprile di ciascun anno mediante posta elettronica certificata, in caso di occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture,



da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, che riporti il numero delle utenze di rete, risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

- b) per le occupazioni occasionali la concessione si intende accordata a seguito di apposita dichiarazione scritta consegnata o fatta pervenire, su carta libera, almeno 3 (tre) giorni prima dell'occupazione, all'Ufficio comunale competente che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.
 - c) la pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (es.: gli stadi, gli impianti sportivi, i cinema, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali) se non visibile dalla pubblica via non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione annuale ed al relativo pagamento del canone, ove non esente.
3. La dichiarazione deve essere presentata prima dell'inizio della pubblicità sugli appositi moduli predisposti dall'ente e deve essere munita delle attestazioni di rispetto e conformità al presente Regolamento.

Art. 26 - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

- 1. Il canone è accertato quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile, individuare il debitore (persona fisica o giuridica), determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito.
- 2. Il Responsabile del servizio contesta il mancato pagamento delle somme dovute, mediante comunicazione scritta. La comunicazione recante, l'individuazione del debitore, il motivo della pretesa, la somma dovuta, quella degli eventuali interessi accessori o sanzioni, il termine perentorio per il pagamento e delle relative modalità, l'indicazione del Responsabile del Procedimento, nel rispetto del relativo regolamento è resa nota al cittadino mediante notifica ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile o mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento o nelle altre forme telematiche ammesse dalla legge.
- 3. Ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, l'avviso di accertamento relativo alle entrate patrimoniali dell'ente, emesso dal medesimo ente o da eventuali soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, deve contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi 60 (sessanta) giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.
- 4. Gli atti di cui al comma precedente acquistano efficacia di titolo esecutivo senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Decorso il termine di 30 (trenta) giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata. Il termine dilatorio di 30 (trenta) giorni si applica anche in caso di riscossione diretta da parte del soggetto che ha emesso l'accertamento esecutivo.
- 5. Sulla base di valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità del servizio, la riscossione coattiva può essere effettuata:
 - a) in forma diretta dal Comune o mediante i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lett. b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, che si avvalgono delle norme di cui al titolo II



del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto n. 602 del 1973;

- b) mediante l'Agente Nazionale se la riscossione coattiva è affidata ad Agenzia delle Entrate – Riscossione, nel rispetto delle norme che ne prevedono l'utilizzo ai sensi del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito in legge 1° dicembre 2016 n. 225. A tal fine il Consiglio Comunale adotta apposita deliberazione nella quale indica le entrate da affidare e la periodicità del ricorso all'Agente Nazionale.
 - c) su tutte le somme di qualunque natura, escluse le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi 30 (trenta) giorni dall'esecutività dell'atto di cui al comma 1, fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di 2 punti percentuali. In caso di riscossione a mezzo ADER (Agenzia delle Entrate – Riscossione) si applicano gli interessi di mora previsti dalla lett. i) del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 150/2019.
6. Non si fa luogo all'emissione di atti di accertamento se l'ammontare dell'importo dovuto, maggiorato degli interessi, con riferimento ad ogni periodo, risulti inferiore a euro 12,00 (dodici/00).
7. Non si procede alla riscossione delle somme residue poste in riscossione coattiva, se l'importo complessivo dovuto a titolo di oneri, spese e interessi di mora risulta inferiore a euro 12,00 (dodici/00).

Art. 27 - DILAZIONE DEI DEBITI NON ASSOLTI IN CASO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO

1. Ai debitori di somme, liquide ed esigibili, di natura patrimoniale, richieste con avviso di accertamento esecutivo, emesso ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, il Funzionario responsabile o il soggetto affidatario in caso di riscossione affidata a soggetti abilitati indicati al medesimo comma 792, su specifica domanda dell'interessato, può concedere, per ragioni di stato temporaneo di difficoltà, la dilazione di pagamento, nel rispetto delle seguenti regole, tenuto conto della disciplina contenuta nei commi da 796 a 802 dell'articolo 1 della Legge 160/2019:
- a) si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto ma è in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alla sua condizione patrimoniale; a tal fine si rinvia ai criteri definiti per l'Agente nazionale della riscossione;
 - b) l'Importo minimo, al di sotto del quale non si procede a dilazione, è pari euro 100,00 (cento/00);
 - c) articolazione delle rate mensili per fasce di debito:
 - da 100,00 a 500,00 euro: fino a 4 (quattro) rate mensili;
 - da euro 500,01 a euro 3.000,00: da 5 (cinque) a 12 (dodici) rate mensili;
 - da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: da 13 (tredici) a 24 (ventiquattro) rate mensili;
 - da euro 6.000,01 a euro 20.000,00: da 25 (venticinque) a 36 (trentasei) rate mensili;
 - oltre 20.000: da 37 (trentasette) a 72 (settantadue) rate mensili;
 - d) in caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 72 (settantadue) rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza. Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso;
 - e) il funzionario responsabile stabilisce il numero di rate tenuto conto della richiesta del debitore, nel rispetto dei limiti indicati dalle fasce di debito alla lettera c), e di eventuali piani rilasciati e non ancora conclusi. A tal fine è sufficiente la dichiarazione di stato temporaneo di difficoltà



per importi fino a 1.000,00 (mille/00). In caso di importi superiori ai limiti sopra indicati, si procede mediante valutazione della condizione economica sulla base dell'ISEE, per le persone fisiche e ditte individuali; per le attività economiche si considera la situazione economico patrimoniale risultante dai documenti di bilancio mediante la valutazione dei debiti, dei ricavi e dei gravami sugli immobili dell'impresa. A tal fine si possono considerare i criteri fissati per l'Agente delle Entrate – Riscossione (ADER);

- f) in presenza di debitori che presentano una situazione economica patrimoniale e/o personale particolarmente disagiata, comprovata da idonea documentazione, sono ammesse deroghe migliorative alle fasce di debito previste dalla lettera c);
 - g) è ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione);
 - h) in caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
2. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile, maggiorata di due punti percentuale.

Art. 28 – RIMBORSI

- 1. Il rimborso di somme versate e non dovute può essere richiesto entro il termine in cui opera la prescrizione normativa.
- 2. Se il rimborso deriva da assenza del presupposto, si applicano le norme in materia di ripetizione dell'indebito.
- 3. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
- 4. Il Responsabile dell'entrata, entro 120 (centoventi) giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica il provvedimento di accoglimento ovvero di diniego.
- 5. Prima di procedere ad un rimborso inferiore a quanto espressamente richiesto nell'istanza, si deve informare di ciò l'istante, precisando che egli può produrre entro 30 giorni i chiarimenti e le integrazioni documentali che ritenga necessari.
- 6. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi a decorrere dalla data dell'eseguito versamento, calcolati nella misura del saggio legale di cui all'art. 1284 del Codice Civile.
- 7. Non si procederà al rimborso di somme pari od inferiori a euro 12,00 (dodici) al netto degli interessi maturati.
- 8. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi al saggio legale vigente, calcolati con maturazione giorno per giorno, dalla data dell'eseguito versamento ovvero dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.

Art. 29 – SANZIONI

- 1. Le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 della L.160/2019 e dalla legge 689/1981, ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie, stabilite dal D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285.
- 2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari abusivi ai sensi degli articoli 8 e 16 del presente regolamento, si applicano le previsioni contenute negli artt. 44 (occupazioni) e 52 (diffusione messaggi pubblicitari).
- 3. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate, si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.

TITOLO IV – DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

CAPO I – TARIFFA PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 30 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il presente Capo I disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Art. 31 – SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune di Magenta sono classificate in tre categorie come disciplinato nell'Allegato 1 al presente Regolamento.
2. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata. Le tariffe per le strade di 2^a e di 3^a categoria vengono ridotte in percentuale rispetto alla 1^a categoria.
3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

Art. 32 – TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONI

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono annuali o permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti od impianti;
 - b) sono giornaliere o temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

Art. 33 – DURATA DELL'OCCUPAZIONE

1. Le concessioni sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 9, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune di Magenta, di imporre nuove condizioni.



Art. 34 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 27/12/2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune di Magenta per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti moltiplicatori relativi ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno.

Art. 35 – CRITERI DI COMMISURAZIONE DEL CANONE RISPETTO ALLA DURATA DELLE OCCUPAZIONI

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche annuali o permanenti, sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
2. Per le occupazioni di suolo pubblico aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o a fasce orarie.

Art. 36 – MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL CANONE

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
4. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per qualsiasi occupazione, sia temporanea che permanente, sono calcolate in misura del 10 per cento.
5. Per le occupazioni del sottosuolo il canone annuo è ridotto ad un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi, il canone va applicato fino ad una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, il canone è aumentato di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
6. Le occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone, è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione.



7. Non sono assoggettabili al pagamento del canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
8. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo dell'occupazione.
9. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
10. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfettaria stabilita dalla legge di cui all'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, modificato dal comma 848, art. 1 della legge di bilancio 2021 (L. 30/12/2020 n.178). Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 28 febbraio di ciascun anno.
11. Per le occupazioni con ponteggi, steccati e simili nell'ambito dell'attività edilizia, sono da considerare temporanee anche se il periodo di occupazione è superiore a 365 giorni.

ART. 37 – OCCUPAZIONE CON IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE E TECNOLOGIE DI TELECOMUNICAZIONE

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente Ufficio Comunale.
2. Ai fini del comma 1, l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 01/08/2003 e può avere per oggetto:
 - a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
 - b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;
3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
 - a) durata minima 6 anni;
 - b) rilascio di idonea fideiussione commisurata al costo delle opere necessarie allo smantellamento dell'impianto al termine della concessione;
 - c) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata sia in soprassuolo che in sottosuolo da manufatti e impianti esistenti;
4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è pari:
 - a) per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lettera a), alla tariffa prevista per le "Occupazioni in genere" aumentata del 1000 (mille) per cento;



- b) per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lettera b), alla tariffa determinata secondo la precedente lettera a) aumentata del 50 per cento per ciascun apparato installato oltre al primo in modalità co-siting e/o sharing;
 - c) per le occupazioni rilasciate su edifici, il canone calcolato ai sensi delle lettere a) e b) è aumentato del 50 per cento.
5. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura, si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato aumentando del 1000 (mille) per cento il canone giornaliero, senza applicazione di eventuali riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento per le occupazioni temporanee.
6. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

ART. 38 – RIDUZIONI

1. Per le occupazioni sono previste le seguenti riduzioni fino all'azzeramento del canone come meglio indicato nella delibera di approvazione delle Tariffe da parte della Giunta Comunale numero 23 del 15/03/2021 e s.m.i.:

- a) eccedenti i mille metri quadrati;
- b) effettuate in occasione di manifestazioni culturali e sportive, qualora l'occupazione sia effettuata per fini non economici. Nel caso in cui le fattispecie di cui alla presente lettera siano realizzate con il patrocinio dell'Ente, quest'ultimo può prevedere la riduzione fino all'azzeramento del canone;
- c) per l'esercizio dell'attività edilizia;
- d) per le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni politiche;
- e) le occupazioni mediante griglie e bocche di lupo, fosse luce;
- f) le occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi;
- g) le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico;
- h) le occupazioni poste in essere con autoveicoli al servizio di portatori di handicap;
- i) le occupazioni in occasione di manifestazioni pubbliche, sindacali, celebrative, religiose, assistenziali, sportive e di tempo libero, le occupazioni poste in essere dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), non comportanti l'attività di vendita o di somministrazione;
- j) le occupazioni con impianti adibiti a servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- k) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- l) le occupazioni di spazi pubblici con impianti sporgenti dal muro fino a cm. 50 (faretti, insegne pubblicitarie ecc.);
- m) nonché le seguenti occupazioni occasionali:
 - commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
 - occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;
 - occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, tetti o manufatti stradali di durata non superiore alle 2 ore;



- n) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze e siano posti in contenitori facilmente movibili;
 - o) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi di durata non superiore alle 2 ore;
 - p) occupazioni temporanee effettuate con autovetture adibite a trasporto privato nelle apposite aree pubbliche a ciò destinate dal Comune di Magenta, e da esso gestite (parcheggi, etc.);
 - q) occupazioni temporanee, anche non continuative, aventi una durata inferiore alle 12 ore, alla quale viene applicata una riduzione del 17%;
 - r) Sono ridotti fino all'azzeramento del pagamento della COSAP i contribuenti, in regola con i pagamenti pregressi, che vengono penalizzati nella loro attività a causa della chiusura totale o parziale di vie e piazze con l'installazione di cantieri per la realizzazione di opere pubbliche, solamente quando tale periodo di chiusura sia superiore a tre mesi. La durata della riduzione, delle opere pubbliche, nonché l'individuazione delle vie e piazze, saranno individuate con l'adozione di apposito provvedimento del responsabile del Settore Finanziario e Amministrativo, sentita la Giunta Comunale.
2. La misura di dette riduzioni verrà determinata dalla Giunta Comunale annualmente unitamente alla determinazione delle tariffe.

ART. 39 – ESENZIONI

1. Sono esenti dal canone ai sensi dell'art. 1, comma 833, della Legge n. 160/2019:
- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
 - c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
 - d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
 - e) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
 - g) i passi carrabili;
 - h) le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.

Art. 40 – VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI

- 1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 07/03/2005, o, in alternativa, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 22/10/2016 e s.m.i., così come aggiornato dall'art. 1 comma 786 e successivi, della L.160/2019.
- 2. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
- 3. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito al momento del rilascio o consegna della concessione ed esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.



4. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 28 febbraio di ciascun anno.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in due rate aventi scadenza 28 febbraio e 31 luglio, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad €. 500,00 (cinquecento/00).
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Art. 41 – VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 07/03/2005, o, in alternativa, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 22/10/2016 e s.m.i., così come aggiornato dall'art. 1 comma 786 e successivi, della L.160/2019.
2. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, con le modalità di cui al comma 1 dell'art. 24 del presente regolamento. Qualora l'importo del canone dovuto fosse superiore ad € 500,00, sarà possibile procedere alla rateizzazione dello stesso, versando, al momento del rilascio dell'atto, il 50% del canone e procedendo al saldo entro il 30 giugno successivo e, comunque, entro la fine del periodo di occupazione.
3. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Art. 42 – ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160/2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune di Magenta per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

ART. 43 – RIMBORSI

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi legali nella misura di 2 punti percentuali.

Art. 44 – MAGGIORAZIONI – INDENNITÀ – SANZIONI

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali. La sanzione è ridotta del 10% se il pagamento è effettuato entro 15 giorni dalla scadenza.



2. Per le occupazioni abusive si applica, oltre al canone, un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento;
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione si applica quanto previsto dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 42 del presente Regolamento.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

Art. 45 – ATTIVITÀ DI RECUPERO

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, maggiorazioni, indennità ed interessi non supera i 12,00 Euro.

CAPO II - TARIFFA PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

Art. 46 – MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL CANONE

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al mezzo metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al metro quadro superiore; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi similari riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
9. Le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali o permanenti e temporanee o giornaliere:
 - a) le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, superiori a 90 giorni, sono considerate annuali;
 - b) le diffusioni di messaggi pubblicitari di cui al successivo art. 49 comma 1, per le quali è stata comunicata una durata superiore a 90 giorni, sono considerate annuali;
 - c) per la pubblicità temporanea o giornaliera effettuata con locandine, gonfaloni, cartelli e simili, la durata minima di esposizione è stabilita in giorni 30; per la pubblicità effettuata con striscioni che attraversano strade o piazze, la durata è fissata in periodi di 15 giorni, eventualmente ripetibili.

Art. 47 – DEFINIZIONE DI INSEGNA DI ESERCIZIO

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi similari a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, attività di commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, ad eccezione dell'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere



tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono.

ART. 48 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160/2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - d) valore economico della zona e dell'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
3. I coefficienti moltiplicatori e le tariffe relativi alle varie tipologie di esposizione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed indicati nella delibera di approvazione delle Tariffe da parte della Giunta Comunale; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno.
4. Ai fini dell'applicazione del canone unico di diffusione, il territorio comunale è suddiviso in due zone. Per le esposizioni pubblicitarie realizzate in categoria normale, la tariffa base è determinata ai sensi di quanto previsto dai commi 826 e 827 della legge n. 160/2019, ridotta del 30%. Le esposizioni pubblicitarie di cui all'art. 46, comma 5, lettere d), e) ed f), al comma 5 del presente articolo, all'art. 53, comma 5, all'art. 54, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, poste in essere, visibili o percepibili dalle strade, vie e piazze pubbliche rientranti nell'elenco di cui all'Allegato 1 del presente Regolamento, sono classificate in "Categoria Speciale"; tutte le restanti strade, vie o piazze pubbliche sono classificate in "Categoria normale". Nel caso in cui il messaggio pubblicitario ricada su strade, vie o piazze pubbliche classificate in differenti Categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla Categoria più elevata.
5. Per la diffusione pubblicitaria effettuata sia in forma opaca che luminosa, il relativo canone è dovuto, in relazione alla categoria di appartenenza e alla tipologia di esposizione, applicando il coefficiente moltiplicatore di cui alla delibera di Giunta Comunale in relazione ai seguenti criteri:
 - a) Diffusione pubblicitaria con superficie fino ad 1 mq.;
 - b) Diffusione pubblicitaria con superficie superiore ad 1 mq e fino a 5,50 mq;
 - c) Diffusione pubblicitaria con superficie maggiore di 5,50 mq e fino a 8,50 mq;
 - d) Diffusione pubblicitaria con superficie maggiore di 8,50 mq.
6. Le tariffe di cui ai commi precedenti del presente articolo, ed inerenti le esposizioni di mezzi pubblicitari effettuate su suolo pubblico, realizzate sia in zona 1 che in zona 2, sono determinate mediante l'applicazione dei coefficienti così come approvati dalla Giunta Comunale.
7. Per le casistiche disciplinate dall'art. 53 del presente Regolamento (in questo caso, solo se venissero realizzate mediante occupazione di suolo pubblico, sia in zona 1 che in zona 2) le tariffe sono determinate mediante l'applicazione dei coefficienti così come approvati dalla Giunta Comunale.
8. Per le casistiche disciplinate dall'art. 54 del presente Regolamento (in questo caso, solo se venissero realizzate mediante occupazione di suolo pubblico, sia in zona 1 che in zona 2) le tariffe sono determinate mediante l'applicazione dei coefficienti così come approvati dalla Giunta Comunale.



Art. 49 – DICHIARAZIONE

1. La richiesta di autorizzazione non è prevista e risulta assolta da una dichiarazione da presentare al Comune di Magenta o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
 - a) locandine;
 - b) pubblicità su autoveicoli;
 - c) tutte le esposizioni pubblicitarie non rientranti nell'art. 23 del Codice della Strada (D.P.R. 285/1992)
2. Il modello di dichiarazione, predisposto dal Comune o dal soggetto che gestisce il canone, deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'Ufficio Pubblicità e Affissioni, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata (PEC). In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune di Magenta o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della pubblicità.
4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente o il soggetto che gestisce il canone, procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

Art. 50 – PAGAMENTO DEL CANONE

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 07/03/2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 22/10/2016 e s.m.i., così come aggiornato dall'art. 1, comma 786, e successivi, L.160/2019.
2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari riferiti a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione.
3. Per le diffusioni di messaggi pubblicitari permanenti, aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
4. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 28 febbraio di ciascun anno.
5. Per il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad €. 500,00, può essere corrisposta in due rate aventi scadenza il 28 febbraio e 31 luglio; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

ART. 51 – RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune di Magenta provvede alla liquidazione delle somme dovute nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate su richiesta scritta del contribuente, a condizione che la compensazione non vada ad interessare annualità successive all'anno in cui il



diritto al rimborso è stato accertato. Il funzionario responsabile comunica in tempo utile l'eventuale l'accoglimento dell'istanza di compensazione.

3. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi legali in ragione di due punti percentuali.

Art. 52 - MAGGIORAZIONI – INDENNITÀ – SANZIONI

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali. La sanzione è ridotta del 10% se il pagamento è effettuato entro 15 giorni dalla scadenza.
2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica, oltre al canone, un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento.
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica quanto previsto dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

ART. 53 – PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE

1. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti ad uso pubblico e ad uso privato, il canone dovuto è stabilito nella delibera di approvazione delle Tariffe da parte della Giunta Comunale. La pubblicità è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, il canone di diffusione è dovuto per anno solare al comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo i seguenti criteri:
 - a) autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg;
 - b) autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kg;
 - c) motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie.Per i veicoli circolanti con rimorchio il canone di cui al presente comma è raddoppiato.
4. Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.



5. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno o all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti "camion vela", poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sono sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, ovvero nel caso in cui la sosta si protragga per un periodo superiore a due ore, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, oppure tali impianti rientrano nella procedura autorizzativa prevista per gli impianti fissi.
6. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana, il canone è dovuto nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Art. 54 – MEZZI PUBBLICITARI VARI

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone nella misura prevista nella delibera di approvazione delle Tariffe da parte della Giunta Comunale.
2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone nella misura prevista nella delibera di approvazione delle Tariffe da parte della Giunta Comunale.
3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, nella misura prevista nella delibera di approvazione delle Tariffe da parte della Giunta Comunale.
4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone nella misura prevista nella delibera di approvazione delle Tariffe da parte della Giunta Comunale.
5. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o della sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, si applica il canone indipendentemente dal numero dei messaggi per metro quadrato di superficie e per anno solare nella misura prevista nella delibera di approvazione delle Tariffe da parte della Giunta Comunale.
6. Per la pubblicità di cui al comma precedente effettuata per conto proprio dell'impresa, il canone dovuto è determinato nella misura prevista nella delibera di approvazione delle tariffe da parte della Giunta Comunale.
7. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche, effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica il canone per ogni giorno, indipendentemente dal numero di messaggi e dalla superficie adibita a proiezione, nella misura prevista nella delibera di approvazione delle Tariffe da parte della Giunta Comunale. Qualora la durata fosse superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera ridotta del 50%.

Art. 55 – RIDUZIONI

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto del 50%:



- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. Le pubblicità di cui al comma precedente, dalla letta a) alla lettera c), beneficiano della riduzione a condizione che non riportino l'indicazione di pubblicità, logotipi o sponsor a carattere commerciale e che la superficie complessiva utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con il limite massimo di 300 centimetri quadrati.

Art. 56 – ESENZIONI

1. Sono esenti dal canone:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
 - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
 - g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
 - i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
 - j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;



- 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
- 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- l) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

CAPO III – TARIFFA SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 57 – TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI DELLE AFFISSIONI

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari approvato dal Comune di Magenta con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 29/01/2021.
3. La superficie da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica è pari a mq. 109, corrispondente al 25% della superficie disponibile.
4. La superficie degli impianti da destinare alle affissioni di natura commerciale è pari mq. 326, corrispondente al 75% della superficie disponibile.

Art. 58 – SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Magenta costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.
2. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione di manifesti per comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e comunque prive di rilevanza economica.
3. Il servizio gestisce altresì le affissioni con contenuto commerciale ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Art. 59 – IMPIANTI PRIVATI PER AFFISSIONI DIRETTE

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e l'ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune di Magenta e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Art. 60 – MODALITÀ DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del Comune di Magenta o del gestore. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune di Magenta o il gestore del servizio mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.



4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune di Magenta ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune di Magenta rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
7. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita o dalla data di uscita prenotata; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto. Decorso tale termine, il canone sarà dovuto integralmente.
8. Il Comune di Magenta sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
9. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, per ciascuna commissione. È tuttavia previsto un importo minimo, per ciascuna commissione, la cui misura è stabilita nella delibera di approvazione delle Tariffe da parte della Giunta Comunale.
10. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

Art. 61 – CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune di Magenta, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160/2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni in funzione della durata, del numero e delle dimensioni.
2. La tariffa base per l'affissione dei manifesti, unica per tutte le zone del territorio comunale, è quella prevista applicando i coefficienti riportati nella delibera approvata annualmente dalla Giunta Comunale e determinata secondo i criteri che seguono:
 - manifesti con superficie fino a 1,00 mq.;
 - manifesti con superficie superiore a 1,00 mq.;
3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm. 70x100 e relativi multipli. La durata minima di esposizione è pari a 10 giorni, con possibilità di ulteriori periodi di almeno 5 giorni.
4. La tariffa base del canone per l'affissione, determinata secondo i criteri stabiliti dai commi precedenti, è maggiorata nei seguenti casi:
 - a) del 33,33 % per richieste di affissione di manifesti inferiori a 50 fogli;
 - b) del 33,33 % per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli;
 - c) del 66,67 % per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli;
 - d) del 66,67 % per richieste di affissione di manifesti in spazi scelti espressamente dal committente tra quelli indicati nell'elenco degli impianti adibiti al servizio fino ad un massimo del 40% della superficie disponibile.

Le maggiorazioni di cui alle lettere a), b), c), d) sono cumulabili tra loro.



Art. 62 – MATERIALE PUBBLICITARIO ABUSIVO

1. Sono considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive si presumono effettuate dal quinto giorno antecedente il verbale di accertamento.
3. Alle affissioni abusive si applicano le indennità e maggiorazioni previste dall'articolo 52 del presente Regolamento.
4. Per la de-affissione o la copertura dei manifesti abusivi, come previsto dall'articolo 16 comma 2 del presente Regolamento, il costo per la rimozione o copertura di ciascun manifesto di formato 70 x100 è stabilito in € 5,00 (cinque/00) per ogni manifesto de-affisso o coperto.

Art. 63 – RIDUZIONE DEL CANONE

1. La riduzione del canone sulle pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:
 - a) manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari;
2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione a condizione che non riportino l'indicazione di pubblicità, logotipi o sponsor a carattere commerciale e che la superficie complessiva utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con il limite massimo di 300 centimetri quadrati.

Art. 64 – ESENZIONE DAL CANONE

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Magenta e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso;
 - b) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

TITOLO V – NORME FINALI

Art. 65 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento, le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi dell'articolo 1 comma 816 della L.160/2019 si intendono rinnovate, sempreché le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento medesimo.
2. Gli importi acquisiti andranno ad essere scomputati dai nuovi importi dovuti.
3. È ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta per la concessione o autorizzazione ai sensi dell'articolo 12, commi 4 e 5 e dell'articolo 19 commi 2 e 3.

Art. 66 – NORMA DI RINVIO E ENTRATA IN VIGORE

1. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina del Canone Unico Patrimoniale contenute all'art. 1, dal comma 816 al comma 847, della L. 160/2019, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.
2. In ogni caso, restano ferme le disposizioni inerenti la pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale, così come previsto dall'articolo 1, comma 847, L. 160/2019.
3. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023.